



Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 in persona dei magistrati:

Dott. E. Garzo	Presidente
Dott. A.S. Rabuano	Giudice
Dott. M. De Vivo	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. presentato da G.R.A. s.r.l. in liquidazione, p. iva 05069271210, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Arzano, corso Salvatore D'Amato n. 106, come in atti rappresentata e difesa, e la documentazione allegata;

rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: cfr. pag. 3 della visura camerale in atti;

rilevato che la società ha depositato, unitamente al ricorso:

- L'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- La visura camerale aggiornata della società;
- La delibera dell'organo amministrativo per notaio Paolo Morelli del 2.04.2019, rep. n. 140302, racc. n. 31698, ai sensi dell'art. 152 l.f.;

rilevato che la ricorrente ha dichiarato di non aver fatto ricorso alla procedura di concordato con riserva con esito infruttuoso nel biennio antecedente il deposito dell'odierno ricorso;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto che sussistano le condizioni prescritte dalla legge – ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.f. – sicchè la ricorrente può essere ammessa agli effetti prenotativi del concordato preventivo;

P.Q.M.

visto l'art. 161, comma 6, l.f.;

ammette G.R.A. s.r.l. in liquidazione, p. iva 05069271210, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Arzano, corso Salvatore D'Amato n. 106 alla procedura di concordato preventivo con riserva;

delega alla procedura la dott.ssa Maria De Vivo;

assegna termine fino al 3 giugno 2019 per il deposito della domanda di concordato preventivo, unitamente alla documentazione normativamente prevista;

visto l'art. 161, comma 7, l.f.

dispone che la ricorrente possa compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione *previa* autorizzazione del Tribunale, sentito il nominando commissario giudiziale;

visto l'art. 161, comma 8, l.f.;

dispone i seguenti obblighi informativi che la ricorrente deve adempiere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del nominando commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato, rammentando che la violazione di tale prescrizione normativa comporta l'applicazione dell'art. 162, commi 2 e 3, l.f.:

- Breve relazione informativa sulla gestione periodica, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 giorni;
- Report specifico su ciascuna operazione aziendale significativa;
- Situazione patrimoniale aggiornata e conto economico infrannuale aggiornato ogni 30 giorni;
- Elenco dei creditori, con indicazione della data in cui è sorto il credito e dei pagamenti effettuati, ogni 30 giorni;
- Attività compiuta e professionisti nominati ai fini della predisposizione del piano.

La situazione finanziaria dell'impresa depositata con periodicità mensile andrà pubblicata dalla cancelleria nel registro delle imprese;

RILEVATO

Che in considerazione della natura della procedura e delle informazioni suindicate, che dovranno essere assunte ai sensi della normativa di cui all'art. 161, comma 6 l.f., si rende necessaria la nomina di due commissari giudiziali in persona di un avvocato e di un dottore commercialista che provvedano ad esaminare le informazioni portate al G.d., sulla scorta dei dati contabili dell'azienda e delle altre fonti di conoscenza, nomina commissari giudiziali l'avv. Francesco Scutiero ed il dott. Valentino Sibilio, i quali entro due giorni dalla comunicazione della nomina dovranno depositare in cancelleria le dichiarazioni di cui all'art. 28 comma 5 l.f., come riformato dal d.lgs. n. 54/2018;

che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato la somma di seguito indicata che si presume necessaria per il compenso dell'organo commissariale;

che il deposito della somma predetta trova giustificazione nell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 sulle spese di giustizia, a tenore del quale: *"Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato"*;

che i commissari nominati dovranno provvedere alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferire al giudice relatore con relazioni periodiche sugli atti compiuti dall'imprenditore, a far data dalla prima relazione;

FISSA

Il termine di dieci giorni entro il quale la ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 32.100,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il compenso dell'organo commissariale;

DELEGA

Ex art. 15 l.f. il giudice relatore alla conseguenziale attività istruttoria che adotterà, all'esito delle relazioni del proponente e dell'ausiliario, ogni ulteriore provvedimento autorizzativo in ordine alla gestione in essere; lo stesso dovrà con assoluta tempestività relazionare al Tribunale qualora dovesse risultare che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

Il Tribunale si riserva in ogni momento di sentire i creditori.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente ed ai commissari nominati.

ORDINA

la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 17 aprile 2019

Il Giudice relatore

Dott. M. De Vivo

Il Presidente

Dott. E. Garzo

